

N. R.G. 3153/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti	Presidente
Rossella Milone	Consigliere rel.
Silvia Giani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3153/2020** promossa in grado d'appello

DA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ S.P.A. (C.F. ██████████),
elettivamente domiciliata in ██████████ MILANO presso lo studio
dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende come da delega
in atti, unitamente all'avv. ██████████

APPELLANTE

CONTRO



██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ ██████████ che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

sulle seguenti conclusioni

Per ██████████ S.P.A.

L'Avv. ██████████ nella qualità di rappresentante e difensore della ██████████ SpA, considerata la novella dell'art. 125 sexies TUB e la pendenza del Giudizio di conformità della stessa alla normativa comunitaria, per la denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover trattenere la causa in decisione disattendendo la domanda di sospensione del processo ex art.295 c.p.c. precisa le conclusioni come segue:

Piaccia alla Corte d'Appello Adita, anche sulla scorta del novellato art. 125 sexies TUB respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza appellata:

1. accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa deve essere interpretato esclusivamente sulla scorta della normativa nazionale (novellato art. 125 sexies TUB) e conseguentemente delle Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti con esclusione della applicabilità della sentenza Lexitor;

2. accertare la conformità dello schema contrattuale per cui è causa ed in particolare dell'art. 3.2 delle condizioni generali di contratto alle disposizioni di cui all'art. 125 sexies TUB;

3. accertare la natura di costi up front delle voci di cui ai punti a), b) e d) del contratto per cui è causa;

4. accertare che, in relazione alla voce d) del contratto di finanziamento, ██████████ ha provveduto alla erogazione al terzo intermediario della somma pattuita tra la resistente ed il medesimo intermediario e conseguentemente dichiarare l'irripetibilità di detta voce di costo da parte della appellante ed il suo difetto di legittimazione passiva;



5. accertare la correttezza delle restituzioni operate dalla [REDACTED] S.p.A. a seguito della estinzione anticipata e la non debenza di alcunché nei confronti della resistente;
6. accertare l'erroneità del lodo ABF di cui in narrativa ove ritiene che anche le voci up front debbano essere restituite;
7. ordinare, in caso di pubblicazione, all'ABF di cancellare, per quanto concerne il lodo di cui in narrativa, la denominazione sociale [REDACTED] dall'elenco delle banche inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediariinadempienti/index.html>.

Per [REDACTED]

piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:

NEL MERITO:

- respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto
- confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sondrio all'esito del procedimento ex art. 702 bis cpc n. 702/2020 RG con conseguente condanna [REDACTED] [REDACTED] Spa al pagamento in favore della signora [REDACTED] delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 10.2.2015 veniva stipulato un “contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio” tra [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A. (da qui [REDACTED]).

Nel contratto, che prevedeva la restituzione del capitale mutuato in 120 rate mensili da euro 340,00 (doc. 1 appellante) erano indicati, per quanto qui interessa, interessi scalari per euro 9.542,59 e “costi totali” per euro 4.932,14 di cui:

- euro 450,00 spese di istruttoria
- euro 612,00 commissioni di attivazione
- euro 120,00 commissioni di gestione
- euro 78,14 oneri erariali
- euro 3.672,00 costi di intermediazione.

Il contratto veniva estinto anticipatamente su richiesta della mutuataria dopo la scadenza della quarantottesima rata e veniva restituita alla Signora [REDACTED] la somma di euro 50,09, a titolo di rimborso quota oneri non maturati (commissioni gestione), oltre ad euro 3.699,28, a titolo di interessi non maturati (v. pag. 3 citazione in appello).

[REDACTED], ritenendo di aver diritto alla restituzione dell’ulteriore somma di euro 2.862,31, dopo un infruttuoso reclamo rivolto a [REDACTED], si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario di Milano.

L’ABF accoglieva parzialmente la richiesta della [REDACTED] e disponeva che [REDACTED] versasse la somma di euro 1.835,18.

[REDACTED] ha quindi agito davanti al Tribunale di Sondrio per far dichiarare l’erroneità della decisione di ABF e la non debenza di ulteriori importi oltre a quelli già restituiti.

Nel giudizio davanti al Tribunale si è costituita [REDACTED] ed ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, formulando in via riconvenzionale domanda di accertamento e condanna di [REDACTED] al maggior importo di euro 2.862,31.



Il Tribunale ha respinto le domande di [REDACTED] e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED], condannando [REDACTED] al pagamento di euro 1.835,18.

Il Tribunale ha ritenuto corretta l'interpretazione seguita con la decisione del 5.5.2020 dall'Arbitro Bancario Finanziario di Milano (che si era uniformato alla decisione del Collegio di Coordinamento del 17.12.2019), secondo la quale, in adesione ad una pronuncia della Corte di Giustizia (c.d. sentenza *Lexitor* dell'11.9.2019), nel caso di estinzione anticipata spetta al finanziato il rimborso di tutti i costi, sia c.d. *recurring* (ricorrenti per tutta la durata del contratto) che c.d. *up front* (o istantanei, non dipendenti dalla durata del contratto); il calcolo per il rimborso, secondo tale interpretazione, deve aver luogo con il metodo *pro rata* per i costi *recurring* e con il metodo della "curva degli interessi, in base al piano di ammortamento" per i costi *up front*.

La decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF ha riguardato, per quanto interessa in questo giudizio, "spese di istruttoria" e "commissioni all'agente in attività finanziaria".

[REDACTED] ha appellato la decisione del Tribunale di Sondrio per i seguenti motivi

1) *Errata motivazione della ordinanza impugnata ove interpreta l'art. 125 sexies TUB conformemente alla interpretazione fornita dalla pronuncia Lexitor dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 2008/48 e, conseguentemente, disapplica l'art. 125 sexies TUB dichiarando che la [REDACTED] è debitrice di un importo pari a una quota della totalità dei costi sostenuti da quest'ultimo.*

2) *Errata motivazione in ordine alla sostanziale coincidenza del testo di cui all'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 2008/48 con il testo di cui all'art. 125 sexies TUB*

3) *Mancata e/o errata statuizione in ordine alla richiesta di applicazione della Legge Nazionale.*



L'appellante precisa che intende impugnare l'*an* e che, in subordine, ove non fossero accolti i motivi di appello, non contesta il *quantum* riconosciuto con l'ordinanza appellata (inferiore a quello che l'odierna appellata aveva richiesto).

L'appellata [REDACTED] si è costituita davanti alla Corte ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza appellata.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve rilevare che nel corso del giudizio di secondo grado è intervenuta la modifica normativa dell'art. 125 *sexies* TUB ed è stata sollevata dal Tribunale di Torino questione di legittimità costituzionale della norma nella nuova formulazione "*nelle parti in cui:*

prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti";

limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16, par. 1 della Direttiva n. 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies, comma 1 TUB che «il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto



alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»...

L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo in via principale la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e, in subordine, l'accoglimento delle domande di cui all'atto introduttivo e quindi, in sintesi, accertarsi l'applicabilità della normativa nazionale (previgente) con esclusione dei principi della sentenza *Lexitor* e della ripetibilità dei costi *up front*.

L'appellata insiste, invece, per la conferma della decisione appellata, richiamando negli scritti conclusivi un precedente di questa Corte che ha ritenuto la norma previgente contenuta nell'art. 125 *sexies* TUB conforme alla Direttiva e i principi affermati nella sentenza *Lexitor* applicabili anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 125 *sexies* TUB.

Ai fini della decisione ritiene la Corte che il giudizio non debba essere sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale poiché risulta possibile, pur dopo la modifica normativa, interpretare la norma previgente, applicabile nella fattispecie, in conformità all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia con la sentenza c.d. *Lexitor* e decidere, quindi, confermando l'ordinanza impugnata.

Ritiene, pertanto, la Corte che i motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, siano infondati.

L'art. 125 *sexies* TUB è stato introdotto con il D. lgs. 141/10 in attuazione della *Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori*.



Nel testo applicabile *ratione temporis* [vigente dal 19.9.2010 al 24.7.2021, e cioè sia nel momento in cui è stato stipulato il contratto per cui è causa (10.2.2015) che nel momento in cui ha avuto luogo l'estinzione anticipata (1.6.2019)] la norma, sotto la rubrica "*Rimborso anticipato*", stabiliva che:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

[.....]"

L'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla quale la suddetta norma nazionale ha dato attuazione, è stato così interpretato dalla Corte di Giustizia:

"L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" (Sentenza CGUE 11.9.2019 C-383/18, c.d. *Lexitor*).

Al fine di comprendere cosa debba intendersi per "*tutti i costi posti a carico del consumatore*" è necessario esaminare la motivazione della suddetta pronuncia nei seguenti passaggi:

"§ 23 Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le



commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

§ 25 ... La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi «dovuti» («dus») per la restante durata del contratto.

§ 26 Tuttavia, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte

§ 27 Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»

§ 28 Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi».

§ 29 Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore [...]. Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione

§ 30 Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate



per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti

§ 31 Orbene, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.

§ 32 Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

§ 33 Inoltre, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.

§ 34 Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4,



della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante.

§ 35 Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito”.

L'interpretazione della Corte di Giustizia, fondata sia sul dato letterale che sulla *ratio* volta a garantire al consumatore una tutela effettiva pur nel rispetto del contrapposto interesse del finanziatore, include, quindi, nella nozione di costi, che devono essere rimborsati nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche i costi che non sono correlati alla durata e pertanto anche i costi *up front* (oltre ai costi *recurring*, sui quali non vi è contrasto).

Tale interpretazione resa in sede di rinvio pregiudiziale, indipendentemente dalla questione sollevata dall'appellante in ordine all'efficacia delle Direttive solo verso lo Stato, costituisce un vincolo per il giudice nazionale, posto che la Direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale, con norma corrispondente e compatibile.

“L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (Cass. 5381/17).

La decisione del Tribunale che ha ritenuto rimborsabili anche i costi anticipati risulta, quindi, corretta, e i motivi di appello risultano infondati.



Tale conclusione non è contraddetta, ad avviso della Corte, dalla modifica normativa intervenuta nelle more del presente giudizio.

L'art. 125 *sexies* TUB nel testo in vigore dal 25.7.2021 stabilisce quanto segue:

“Rimborso anticipato”

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. [...]

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto con l'art. 11-octies, comma 2 che *“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*



continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Dalla norma transitoria suindicata si evince che alla presente fattispecie deve applicarsi l'art. 125 *sexies* TUB nella formulazione previgente e in questa parte la norma transitoria non contiene, ad avviso della Corte, alcun riferimento che non consenta l'interpretazione che si è sopra indicata, conforme a quella data dalla Corte di Giustizia. Sulle norme secondarie richiamate nella norma transitoria si può osservare che la Banca d'Italia con propria nota del 1.12.2021 ha ricordato che *“le Disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, nel testo adottato con il Provvedimento del 9 febbraio 2011 entrato in vigore il 3 marzo 2011 e in parte qua rimasto immutato, stabiliscono che: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”; “in relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.*

In tali disposizioni sono richiamati gli oneri che maturano nel corso del rapporto, oneri certamente da ricomprendere fra quelli da rimborsare, e, con riferimento a tali oneri, le



norme secondarie richiamate nella norma transitoria possono continuare a trovare applicazione.

Anche gli oneri che non sono correlati alla durata del rapporto e che nelle suddette norme secondarie non sono richiamati devono, tuttavia, essere ricompresi nel calcolo dei costi totali da rimborsare, in applicazione della norma primaria (art. 125 *sexies* TUB previgente) interpretata secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, e sulla quale non potrebbero prevalere norme secondarie interpretate in senso contrario.

L'appello deve essere, quindi, respinto con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. respinge l'appello contro l'ordinanza del Tribunale di Sondrio n. 732/20;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.830,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano il 16.6.2022

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Domenico Bonaretti

